



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare*

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE
IL DIRETTORE GENERALE



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare – ex Direzione Servizi Interni

U. prot. DSN – 2011 – 0001008 del 20/01/2011

**Ai Sigg. Rappresentanti delle
OO.SS. del Personale Dirigente -
Area 1**

C.G.I.L./FP- -Ministeri dirigenti
Via Leopoldo Serra,31
00153 Roma
c.a. sig. C. Arnone
c.a. sig.ra M.L. Sabatino
c.a. sig. G. Lo Presti

C.I.S.L./fps
Via Lancisi, 25
00198 Roma
c.a. sig. E. Minici

U.I.L./PA dirigenti
Segreteria Nazionale UIL PA
Coordinamento Nazionale Dirigenti
Ministeriali
Via Lepido, 46
00175 Roma
c.a. sig. M. Nesta

CONFSAL/Unsa
Viale Trastevere,60
00100 – Roma
c.a. sig. B. Grasso
c.a. sig. P. Gasparri

DIRSTAT

Via Ezio, 12
00192 – Roma

CIDA/Unadis Ministeri

Via Nazionale, 75
00184 – Roma
c.a. sig. O. Montanaro

Fed. ASSOMED SIVEMP

Via Nizza, 11
00198 - Roma

**Ai Sigg. Rappresentanti delle
OO.SS. del Personale non
Dirigente**

C.G.I.L./FP

Via Leopoldo Serra,31
00153 Roma
c.a. sig.ra M. L. Sabatino
c.a. sig. C. Arnone

C.I.S.L./FPI

Via Lancisi, 25
00198 Roma
c.a. sig. P. Bonomo
c.a. sig. F. Conte

U.I.L./PA

Via Lepido, 46
00175 Roma
c.a. sig. A. Pilla
c.a. sig. A. Graziano

F.L.P.

Via Piave, 61
00187 Roma
c.a. sig. M. Citarella
c.a. sig. C. Di Gianfrancesco
c.a. sig. R. Satolli

CONFISAL/UNSA
Via Napoli, n. 51
00184 Roma
c.a. sig. B. Grasso

RDB
Via dell'Acroporto, 129
00183 - Roma
c.a. sig. F. Morabito
c.a. sig. M. Spitella

UGL-INTESA
Via B. Eustachio, n. 22
00161 ROMA
c.a. Sig. D. La Salvia
c.a. Sig. Giannini

e, p.c. Sig. Capo di Gabinetto
Cons. Michele Corradino

Sig. Segretario Generale
Cons. Marco De Giorgi

SEDE

OGGETTO: D.P.R. recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Si trasmette, a titolo di informativa, lo schema di provvedimento riformulato indicato in oggetto, ai sensi dell'art. 40 del D. Lgs. 165/2001 così come modificato dall'art. 54 del D.Lgs. 150/2009.

Cordiali saluti.


Nicola Storto

mdd

SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 MARZO 2001, N. 245, CONCERNENTE L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO, NONCHÉ DISCIPLINA DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DI CUI ALL'ARTICOLO 14 DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 OTTOBRE 2009, N. 150

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100;

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 107;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

Vista la legge 3 marzo 1987, n. 59, recante modifiche ed integrazioni alla legge suddetta;

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, la legge 28 febbraio 1992, n. 220, e l'articolo 1, commi 10 e 11, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonché i relativi decreti interministeriali attuativi, concernenti, tra l'altro, l'organizzazione dell'amministrazione statale in materia di difesa del mare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 309, recante il regolamento per l'organizzazione del servizio per la tutela delle acque, in disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica e del servizio per l'inquinamento atmosferico, acustico e per le industrie a rischio del Ministero dell'ambiente;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare gli articoli 7 e 35;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 recante individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordine del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, recante il regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2006, n. 183, recante modifiche al regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nelle riunioni del

.....5

Udite il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245)

1. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è soppresso;

b) al comma 2, la lettera g) è soppressa. La lettera g-bis) è sostituita dalle seguenti: "g-bis) gli Uffici e la Segreteria del Vice Ministro, ove nominato", e alla lettera h), dopo le parole: "Sottosegretari di Stato" sono aggiunte le seguenti: ", ove nominati".

2. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, al primo periodo, le parole da "Della Segreteria" sino a "del Ministro" sono sostituite dalle seguenti: "La Segreteria particolare opera alle dirette dipendenze del Ministro curandone l'agenda e la corrispondenza privata", ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alla Segreteria particolare del Ministro è preposto il Capo della Segreteria particolare".

b) al comma 4, le parole "il Segretario particolare" sono sostituite dalle seguenti: "il Capo della Segreteria particolare".

3. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il Capo di Gabinetto coordina l'attività degli uffici di diretta collaborazione, che costituiscono ai fini di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, un unico centro di responsabilità della spesa, assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attività di gestione del Ministero, nel rispetto del principio di distinzione tra tali funzioni: collabora con il Ministro nella cura delle relazioni istituzionali";

b) al comma 5, al primo periodo, le parole "uno o più" sono sostituite dalle seguenti: "sino ad un massimo di quattro", e al secondo periodo, dopo le parole: "dal Ministro", sono inserite le seguenti: ", su proposta del Capo di Gabinetto".

4. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, al comma 3, al primo periodo, le parole: "uno o più" sono sostituite dalle seguenti: "sino ad un massimo di tre", e al secondo periodo, dopo le parole: "dal Ministro", sono inserite le seguenti: ", su proposta del Capo dell'Ufficio legislativo".

5. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245 è soppresso.

6. L'articolo 7-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245 è soppresso.

7. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, al primo periodo, le parole: "novana" e sostituito dalle seguenti: "novanovesi" le parole: ", di cui sei con qualifica dirigenziale non generale" sono sopprresse e il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Entro tale contingente possono essere assegnati ai predetti uffici dipendenti del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici anche in posizione di comando o collocamento fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nel limite di ventisei unità, nonché, nel limite massimo di otto unità, consiglieri giuridici provenienti dalle carriere delle Magistrature ordinarie, amministrative e contabile e dall'Avvocatura dello Stato. Nell'ambito del medesimo contingente, possono essere altresì assegnati, nel limite massimo di quindici unità, collaboratori anche estranei alla pubblica amministrazione in possesso di specifici titoli di studio e professionali con contratto di lavoro autonomo di natura occasionale e con contratto avente ad oggetto affidamento di incarichi di studio o consulenza o altra attività professionale di durata non superiore alla scadenza del mandato del Ministro, nel rispetto del criterio dell'invarianza delle spese di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. **Al relativo onere si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.** Agli uffici di diretta collaborazione sono altresì assegnati cinque dirigenti di livello dirigenziale non generale". **Conseguentemente, e proporzionalmente ridotta, ai fini del contenimento delle spese nell'ambito degli stanziamenti di bilancio, la durata dei contratti di cui al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, come modificato dalla presente lettera, in caso alla data di entrata in vigore del presente decreto;**

b) il comma 3 è soppresso;

b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente: "3-bis. Alla Segreteria del Vice Ministro è assegnato, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, oltre al contingente ivi previsto, un contingente ulteriore di personale pari nel massimo a sei unità che rientra nel contingente complessivo di novantasei unità di cui al comma 1,;"

c) al comma 3-ter, al secondo periodo, sono sopprresse le parole: "un responsabile del coordinamento delle attività di supporto degli uffici di diretta collaborazione inerenti alle funzioni delegate e".

8. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "del decreto legislativo n. 29 del 1993", ove ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: "del decreto legislativo n. 165 del 2001";

b) al comma 3, al primo e al terzo periodo, dopo le parole: "per il Capo dell'Ufficio legislativo", sono sopprresse le parole: ", per il responsabile del coordinamento delle attività di supporto degli uffici di diretta collaborazione del Vice Ministro inerenti alle funzioni delegate e per il presidente del Collegio proposto al servizio di controllo interno," e dopo le parole: "Segreteria dei Sottosegretari di Stato", le parole: "e per il capo della segreteria, il segretario particolare" sono sostituite dalle seguenti: ", il Segretario particolare dei Sottosegretari di Stato";

c) al comma 3-bis, le parole "Ai dirigenti di seconda fascia" sono sostituite dalle seguenti: "Ai dirigenti di livello dirigenziale non generale" e le parole: "della stessa

fascia" sono sostituite dalle seguenti: "della stesso livello";

di al comma 5, le parole: "ricompresa nel precedente comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 8, comma 1", e le parole: ", da stipularsi con il Capo dell'Ufficio di Gabinetto," sono soppresse.

6. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "del Ministro" sono inserite le seguenti: ", del Vice Ministro".

Art. 2

(Organismo indipendente di valutazione delle performance)

1. L'Organismo indipendente di valutazione delle performance di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di seguito denominato Organismo, svolge, in posizione di autonomia operativa e valutativa, i compiti e le funzioni indicate dai commi 2, 4 e 5, dello stesso articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, nonché quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), e comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, così come modificata dall'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2009, e all'articolo 8, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 286 del 1999.

2. Per lo svolgimento dei propri compiti l'Organismo può accedere agli atti e ai documenti concernenti le attività Ministeriali di interesse e può richiedere ai titolari degli uffici dirigenziali di riferimento le informazioni all'uopo necessarie. Sugli esiti delle proprie attività l'Organismo riferisce secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2009.

3. L'Organismo è costituito da un organo monocratico ovvero da un collegio di tre componenti di cui uno con funzioni di presidente. I componenti dell'Organismo, ivi incluso il presidente, sono nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'espletamento di un incarico triennale, rinnovabile una sola volta, secondo le modalità e i criteri di cui all'articolo 14, commi 3 e 8, del decreto legislativo n. 150 del 2009.

4. E', altresì, istituito un Ufficio di supporto all'Organismo, quale struttura tecnica permanente, competente a perfezionare le attività istruttorie e quelle propedeutiche all'espletamento delle funzioni di cui al comma 1. L'ufficio supporta l'organismo nelle attività connesse con le funzioni di valutazione e di misurazione della performance di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2009 e in quelle connesse con il controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. L'organizzazione interna dell'Ufficio è definita con determinazione del Presidente dell'Organo collegiale ovvero dell'unico componente dell'Organismo sentito il Direttore della Direzione generale degli affari generali e del personale di cui all'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140.

5. Il responsabile dell'Ufficio di cui al comma 4 è individuato con provvedimento del Direttore della Direzione generale degli affari generali e del personale, su proposta del Presidente dell'Organo collegiale ovvero dell'unico componente dell'Organismo, fra i dirigenti di seconda fascia del ruolo dei dirigenti del

Ministero in possesso di specifiche professionalità ed esperienza nel settore della misurazione della performance.

6. All'ufficio di cui al comma 4 è assegnato il contingente di personale di livello non dirigenziale già appartenente al soppresso Servizio di controllo interno, oltre al dirigente di seconda fascia di cui al comma 5.

7. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento dell'organismo indipendente di valutazione e della struttura tecnica permanente si provvede nei limiti delle risorse destinate al soppresso Servizio di controllo interno.

Art. 3

(Norme transitorie e finali)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina l'indennità accessoria di diretta collaborazione utilizzando all'uopo le risorse già disponibili in legislazione vigente, ~~nonché le economie derivanti dalla costituzione del Servizio di controllo interno con l'organismo indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.~~

2. L'attuazione del presente decreto non comporta in ogni caso nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente schema di decreto è stato elaborato al fine di recepire le innovazioni legislative introdotte dal D.Lgs. 150/09, nonché per conseguire una complessiva razionalizzazione degli Uffici di diretta collaborazione e delle funzioni di supporto ad essi necessarie.

Le principali novità sostanziali introdotte dal testo riguardano, in particolare, le previsioni di cui all'articolo 7 del d.P.R. n. 245/2001 recante organizzazione degli uffici di collaborazione del Ministro dell'ambiente. Nel regolamento vigente, tale articolo disciplina il Servizio di controllo interno (Secin). In seguito alla soppressione dei Servizi di controllo interno e all'istituzione degli Organismi indipendenti di valutazione, si provvede perciò ad espungere l'art. 7 dal testo vigente del d.P.R. n. 245/2001, disciplinando FOIV direttamente nel presente provvedimento, nell'articolo 2 all'uso introdotto.

Inoltre, l'articolo 8 del d.P.R. n. 245/2001 è stato modificato per quanto attiene alla sola composizione del contingente complessivo del personale impiegato negli uffici di diretta collaborazione.

Con riguardo a queste novità e al provvedimento nel suo complesso, si specifica che non si determina alcun nuovo o maggior onere a carico del bilancio dello Stato, con invarianza della spesa. Nella relazione tecnica è evidenziato il dettaglio degli strumenti tecnico-normativi adottati al fine di perseguire questo effetto.

Lo schema di decreto è stato riformulato in conformità alle osservazioni pervenute dalla Ragioneria generale dello Stato e dal Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

All'articolo 1 dello schema di d.P.R. sono evidenziate le modifiche apportate al vigente d.P.R. n. 245 del 2001. Esse riguardano, in particolare: la ridefinizione dell'assetto della Segreteria particolare del Ministro (comma 2); l'attribuzione espressa al Capo di Gabinetto, in conformità all'assetto degli altri Ministri, del compito di coordinamento degli uffici di diretta collaborazione (comma 3); la previsione espressa di un numero massimo di vice capi di Gabinetto (comma 3) e di vice capi dell'Ufficio legislativo (comma 4); la predetta soppressione del Secin (comma 5).

Il comma 7, riformulato a seguito delle osservazioni della Ragioneria generale dello Stato e del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, reca la mera revisione della composizione del contingente complessivo di personale, stabilito in novanta unità, nel computo delle quali non è prevista la dotazione degli uffici alle dipendenze dei Sottosegretari di Stato. Non si è ritenuto più opportuno, infatti, modificare sotto il profilo quantitativo il contingente complessivo di personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione.

Vengono inoltre ridotte da quindici a sei le unità destinate al Vice Ministro (si rileva, in merito, che nelle ultime tre legislature l'organizzazione del Governo non ha previsto la figura di un Vice Ministro all'Ambiente).

Entro il contingente complessivo così delineato si prevede la possibilità di assegnazione presso gli uffici di diretta collaborazione, di dipendenti del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici anche in posizione di comando o collocamento fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nel limite di ventisei unità, nonché, nel limite massimo di otto unità, di consiglieri giuridici provenienti dalle carriere delle Magistrature ordinarie, amministrative e contabile o dell'Avvocatura dello Stato. Nell'ambito del medesimo contingente, possono essere altresì assegnati, nel limite massimo di quindici unità, collaboratori anche estranei alla pubblica amministrazione in possesso di specifici titoli di studio e professionali con contratto di lavoro autonomo di natura occasionale o con contratto avente ad oggetto affidamento di incarichi di studio

o consulenza o altra attività professionale di durata non superiore alla scadenza del mandato del Ministro. Al relativo onere si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio. Agli uffici di diretta collaborazione sono altresì assegnati n. 5 dirigenti di livello dirigenziale non generale.

Risulta inoltre eliminata la previsione - già contemplata nel testo diramato per la riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri, all'art. 1, comma 7, lett. a) - di una riduzione proporzionale della durata dei contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o avente ad oggetto affidamento di incarichi di studio e consulenza o altre attività professionali in essere presso gli uffici di diretta collaborazione. Alla data odierna non risulta più in essere alcun contratto di tal genere, essendosi verificata la cessazione degli stessi al 31 dicembre 2010.

L'articolo 2, come introdotta a seguito dell'interlocazione con il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, disciplina direttamente l'Organismo indipendente di valutazione di cui al d.lgs. 150/2009. La disciplina qui introdotta, riportandosi in modo pedissequo alle indicazioni del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è peraltro del tutto analoga a quanto previsto dalle altre amministrazioni che hanno già provveduto alla regolazione dell'Organismo. Si prevede tra l'altro che, agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento dell'organismo indipendente di valutazione e della struttura tecnica permanente, si provvederà nei limiti delle risorse destinate al soppresso Secin.

L'articolo 3 reca le norme transitorie e finali del decreto, che prevedono la rideterminazione, da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dell'indennità accessoria di diretta collaborazione utilizzando a tal fine, le risorse già disponibili a legislazione vigente.

RELAZIONE TECNICA

Il presente schema di decreto è elaborato al fine di recepire le innovazioni legislative di cui al D.Lgs. 150/09 e per conseguire una complessiva razionalizzazione degli Uffici di diretta collaborazione e delle funzioni di supporto ad essi necessarie. Esso non produce alcun nuovo o maggior onere a carico del bilancio dello Stato.

Tale risultato è assicurato secondo quanto di seguito esposto.

1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 11, del D.Lgs. 150/09, agli Oneri derivanti dall'istituzione dell'Organismo indipendente di valutazione (OIV) si provvede nei limiti delle risorse già destinate ai servizi di controllo interno (SECCIN). Al tempo stesso, secondo quanto deliberato (n. 4/2010 del 16 febbraio 2010) dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, *"effettività ed autorevolezza dell'esercizio delle funzioni richiedono una collocazione degli Organismi in stretto collegamento con l'Organo di indirizzo politico, ancorché ai di fuori degli Uffici di diretta collaborazione (come è comprovato dalla durata degli Organismi sinconcolata da quella del vertice politico)"*.

Pertanto, differentemente da quanto disposto per il SECCIN, l'OIV è stato qualificato come organismo indipendente in posizione di autonomia operativa e valutativa gli oneri connessi sono stati quantificati, come già da relazione tecnica allegata al DM di costituzione dell'OIV, in € 668.327,22 e coperti con i costi già coperti per l'ex Servizio di controllo interno (tabella allegata).

2. Non ci sono maggiori oneri poiché il contingente assegnato agli uffici di diretta collaborazione rimane fissato in 90 unità, oltre al personale ausiliario di cui al già vigente articolo 6, comma 2, del DPR 245/01 che prevede che il contingente di 9 unità di personale di supporto appartenente alle ex aree A e B del CCNL 98-01:

3. Il vigente DPR 245/01 prevede che possano essere assegnati agli Uffici di diretta collaborazione, in posizione di comando o fuori ruolo, dipendenti pubblici (prescindendo quindi dall'amministrazione di provenienza ovvero dall'inquadramento contrattuale del personale assegnato) sino ad un massimo del 25% del contingente complessivo attuale. Trattasi, quindi, di un numero massimo possibile di 23 unità.

Con lo schema proposto il numero di dipendenti pubblici di provenienza esterna al Ministero viene ridefinito e meglio precisato come segue:

- È confermato espressamente il numero di 23 unità di personale assegnabile in posizione di comando o fuori ruolo;
- Si prevede, poi nell'ambito delle 90 unità del contingente di diretta collaborazione, fino ad un massimo di 8 consiglieri giuridici provenienti dalle Magistrature dello Stato. Per essi si prevede la corresponsione di una specifica indennità, da determinarsi nell'ambito del nuovo decreto interministeriale per la definizione delle indennità accessorie di diretta collaborazione, da individuarsi nell'ambito delle risorse di cui al decreto interministeriale n. 124/03 del 17 novembre 2003.

Per quanto esposto le clausole di assenza di nuovi o maggiori oneri per lo Stato, per questa innovazione regolamentare, si ritiene rispettata.

4. Il vigente DPR 245/01 prevede che possano essere assegnati agli Uffici di diretta collaborazione, a tempo determinato e non oltre il mandato del Ministro, estranei alla

pubblica amministrazione sino ad un massimo del 10% del contingente complessivo attuale pari, quindi, di un numero massimo possibile di 9 unità.

Con il presente schema sono individuati sei posizioni di esperto aggiuntive, con contratto di lavoro autonomo di natura occasionale o con contratto avente ad oggetto affidamento di incarichi di studio o consulenza o altra attività professionale di durata non superiore alla scadenza del mandato del Ministro, sulla base delle risorse disponibili e ~~legislazione~~ **vigente mediante una programmazione del conferimento degli incarichi, considerato che gli stessi sono scaduti al 31 dicembre 2010**, per le competenze degli addetti al Gabinetto ed alle segreterie particolari.

5. Nel presente schema viene ridotto il contingente supplementare a disposizione dell'eventuale Viceministro, da 16 a 6 unità. Trattandosi di un contingente già ricompreso nel contingente complessivo del personale JDC, tale riduzione non apporta risparmi di spesa.

6. Per quanto concerne, infine, le posizioni dei dirigenti di livello dirigenziale non generale si rappresenta che a fronte delle attuali 6 unità previste dal DPR 245/01 (di cui 3 all'ex SECIN) si prevede l'attribuzione di 5 unità agli Uffici di diretta collaborazione mentre un unità sarà destinata alla struttura tecnica permanente dell'POIV.

Per quanto esposto la condizione di assenza di nuovi o maggiori oneri per lo Stato si ritiene complessivamente rispettata dalle innovazioni apportate dallo schema di regolamento.

Amministrazioni proponenti: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

TITOLO: Schema di Decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche ed integrazioni al Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

Referente: Cons. Massimiliano Atelli - Capo Ufficio Legislativo
tel. 06/57235644-5-7; e-mail: atelli.massimiliano@consambiente.it

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

La necessità è detata dall'esigenza di recepire le innovazioni legislative introdotte dal D.Lgs. n. 136 del 2009, in particolare dall'articolo 14 del predetto decreto, nonché di conseguire una complessiva razionalizzazione degli Uffici di diretta collaborazione e delle funzioni di supporto ad essi necessarie.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo in cui si inserisce lo schema di decreto proposto è rappresentato dal vigente regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, emanato ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. n. 300 del 1999, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2006, n. 183.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Lo schema di regolamento proposto apporta modifiche ed integrazioni al Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non sussistono problemi di compatibilità con le competenze delle autonomie locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Verificata la compatibilità con i principi in titolo.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione. Sono stati utilizzati strumenti di semplificazione normativa, degli adempimenti e dei procedimenti amministrativi.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge votanti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro riduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.
Il provvedimento non produce effetti abrogativi impliciti, recando espressa menzione delle norme sostituite o abrogate.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.
Il provvedimento non reca disposizioni aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.
Non risultano aperte deleghe sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.
È prevista l'adozione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento proposto, di un successivo decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di determinare l'inderivata accessoria di diretta collaborazione.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

Amministrazione proponente:

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Titolo: Decreto del Presidente della Repubblica recante modifica ed integrazioni al Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

Referente: Cons. Maurizio Stelli - Capo Ufficio Legislativo

tel. 06/57225644-5-7; e-mail stelli.maurizio@minambiente.it

SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

Il quadro normativo in cui si inserisce lo schema di decreto proposto è rappresentato dal vigente regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, emanato ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. n. 300 del 1999, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2006, n. 183.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.

Il vigente regolamento di cui al c.P.R. n. 245 del 2001 disciplina, all'articolo 7, il Servizio di controllo interno. I Servizi di controllo interno sono stati tuttavia soppressi contestualmente all'istituzione degli Organismi indipendenti di valutazione da parte del d.lgs. 150/2009. Per tale ragione, con l'intervento normativo proposto si provvede ad espungere l'art. 7 dal testo vigente del c.P.R. n. 245 del 2001, disciplinando inoltre, all'art. 2 dell'intervento normativo, l'Organismo indipendente di valutazione.

Inoltre, si sono presentate esigenze di modifica dell'articolo 8 del predetto regolamento, con riferimento alla composizione del contingente del personale impiegato negli uffici di diretta collaborazione, che rimane invariato nella consistenza numerica complessiva.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

L'intervento regolatorio all'esame è stato elaborato al fine di recepire le innovazioni legislative introdotte dal D.Lgs. n. 150 del 2009, attraverso la soppressione del Servizio di controllo interno nonché allo scopo di conseguire una complessiva razionalizzazione degli Uffici di diretta collaborazione e delle funzioni di supporto ad essi necessarie, ottenuta anche tramite la rideterminazione del contingente complessivo di personale impiegato negli uffici medesimi.

D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.

L'obiettivo dell'intervento regolatorio consiste nel recepire le innovazioni introdotte dal D. lgs. n. 150 del 2009, con particolare riferimento alla soppressione del Servizio di controllo interno, nonché di conseguire una complessiva razionalizzazione degli Uffici di diretta collaborazione e delle funzioni di supporto ad essi necessarie. Per la verifica del raggiungimento degli obiettivi saranno presi in considerazione indicatori collegati a criteri di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo.

Destinatario dell'intervento normativo delineato dal provvedimento in esame è l'amministrazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

L'intervento regolatorio è stato modificato in conformità alle osservazioni pervenute dalle Ragionerie generali dello Stato e dal Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione. In data 10 gennaio 2011 è stata attivata la procedura di consultazione delle Organizzazioni Sindacali.

SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("OPZIONE ZERO").

L'opzione di non intervento non è percorribile stante l'obbligo di attuare il d.lgs. n. 150 del 2009.

SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

Relativamente agli Uffici di diretta collaborazione, non essendo emerse opzioni alternative in alcuna delle sedi istituzionali coinvolte, nell'ambito della stessa Amministrazione si è convenuto che il presente intervento regolatorio è quello che meglio garantisce il raggiungimento di più elevati parametri di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.

Sono stati adottati gli ordinari metodi di analisi dell'efficienza degli interventi di organizzazione.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

Non risultano svantaggi dall'opzione prescelta. Il vantaggio risiede nella complessiva razionalizzazione degli Uffici di diretta collaborazione e delle funzioni di supporto ad essi necessarie.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

Non vi sono obblighi informativi a carico dei soggetti coinvolti dal provvedimento proposto.

D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate.

Non sono state prese in esame altre opzioni.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

Le strutture attuali delle amministrazioni coinvolte saranno in grado di garantire l'immediata applicazione della nuova disciplina.

SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'

La nuova normativa non ha alcuna incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività.

SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

- A) **Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.**
Il soggetto responsabile dell'attuazione è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
- B) **Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.**
Non sono previste azioni mirate per la pubblicità ed informazione dell'intervento; il regolamento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
- C) **Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio.**
Il controllo dell'intervento regolatorio viene effettuato dagli organi attualmente esistenti all'interno del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. Sono applicati gli ordinari strumenti di monitoraggio dell'effettività della regolazione nonché dell'adempimento degli obblighi imposti.
- D) **Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.**
Il Ministero dell'Ambiente provvede alle prescritte verifiche di impatto regolatorio con cadenza biennale. A tal fine verrà prioritariamente preso in esame il raggiungimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

